

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, CITARISTI, FERRARI AGGRADI,
MORA e VERCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203,
relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si presenta alla vostra attenzione riproduce il testo approvato, in sede legislativa, dalla Commissione agricoltura della Camera, nella seduta del 5 marzo 1986 (vedi atto Senato n. 1719 della IX legislatura).

Purtroppo, lo scioglimento anticipato del Parlamento non ha permesso al Senato di licenziare definitivamente il provvedimento, molto atteso specialmente da chi, in possesso dei requisiti di legge, si è visto costretto a ricorrere al giudice per ottenere la conversione in affitto del contratto associativo.

L'approvazione sollecita di questo disegno di legge si impone, dunque, per non aggravare la posizione di chi ha esercitato un proprio diritto, costituzionalmente legittimo, ma an-

che per offrire un seguito concreto ai principi affermati in merito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 138 e n. 139 del 1984, individuando e definendo, nel contempo, con migliore chiarezza, la figura del concedente assenteista.

Prima, tuttavia, di illustrare il contenuto del disegno di legge sembra ai proponenti opportuno evidenziare, sul punto, il pensiero della Corte costituzionale, nonché le vicende precedenti le citate pronunce.

Subito dopo l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, si sosteneva da molti (specie concedenti) che fosse iniquo e, comunque, costituzionalmente illegittimo trasformare contratti disciplinati formalmente dall'ordinamento come associativi in contratti di

scambio, estromettendo il concedente dalla impresa, e ciò nonostante che il legislatore avesse, fin dal 1964 (articolo 3 della legge n. 756 del 1964), dichiarata nulla la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e che, nella generalità, il concedente fosse divenuto puro percettore di reddito, lasciando l'onere della effettiva direzione dell'impresa a carico del mezzadro, costretto molte volte, per la scarsità dei nuovi investimenti e l'insufficienza delle strutture aziendali, ad esercitare attività di semplice sopravvivenza.

La Corte costituzionale, chiamata a decidere in merito, ha ritenuto la scelta del legislatore sostanzialmente in linea con la Costituzione ed aderente ai principi contenuti negli articoli 1, 35, 36, 41 e 44 della medesima.

In concreto, per la Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 1984) deve ritenersi legittimo l'intervento del legislatore perchè con la conversione ha cercato «di adeguare la disciplina normativa ad una situazione in cui, nella normalità dei casi, la collaborazione imprenditoriale tra concedente e mezzadro era solo apparente - per circostanze originarie ovvero sopravvenute alla costituzione del rapporto - mentre in effetti l'impresa mezzadrile era gestita solo dal secondo, essendosi il primo trasformato di fatto in puro percettore di reddito», con grande danno dell'agricoltura in genere e con specifico pregiudizio del mezzadro, ridotto a trarre modesti utili dalla sua attività lavorativa, con susseguente acuirsi della tensione dei rapporti tra le parti.

La Corte, anzi, scendendo in analisi comparative particolarmente attente, dichiara non parificabili le posizioni dei concedenti e dei mezzadri, le quali, pur comprese in una analoga qualifica giuridico-formale, conservano nella realtà una intrinseca diversità, perchè i mezzadri alla comune condirezione aggiungono il lavoro manuale proprio e della famiglia e con esso un vincolo più intenso e diretto con il fondo, elementi questi che possono e devono, non irrazionalmente, determinare nei loro confronti una maggiore e più spiccata considerazione ed attenzione da parte dell'interprete e del legislatore.

Tuttavia la Corte, non ritenendo il fenomeno dell'assenteismo dei concedenti assolutamente generalizzato, ha considerato non

rispondente ai criteri di utilità sociale, di cui agli articoli 41 e 44 della Costituzione, l'estensione della conversione anche nei confronti di chi risulti imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1975, o di chi, comunque, abbia adempiuto ai propri oneri, contribuendo adeguatamente allo sviluppo ed al potenziamento dell'impresa agricola, ed ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 citato nella parte in cui prevede che la conversione richiesta dal mezzadro (o colono) abbia luogo senza il consenso del concedente in possesso delle citate qualifiche e dei predetti requisiti.

Le affermazioni contenute nella sentenza n. 138 citata sul modo di interpretare il dettato degli articoli 41 e 44 della Costituzione, sembrano, peraltro, offrire sufficienti indicazioni per individuare in concreto l'assenteismo e l'assenteista, anche se formalmente in possesso della qualifica di imprenditore principale.

L'articolo 41, infatti, dopo aver proclamato la libertà di iniziativa economica, ammette che la legge inserisca delle limitazioni per ragioni di utilità sociale.

Questa finalità, trattandosi di proprietà fondiaria, risulta definita, secondo la Corte, nell'articolo 44 della Costituzione, il quale ha per obiettivo il conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e l'instaurazione di equi rapporti sociali.

Tali scopi, però, sempre secondo la Corte, vanno strettamente e teleologicamente collegati (sentenza n. 139 del 1984 della Corte costituzionale, punto 4) e non considerati tra di loro indipendenti, sicchè il legislatore e l'interprete sono obbligati a valutare l'equità dei suddetti rapporti in base ad un principio di superiore giustizia economica-sociale, nell'armonica tutela dei valori costituzionalmente protetti, tra i quali viene in rilievo, anzitutto, la tutela del lavoro del coltivatore e della sua famiglia, non potendosi ammettere, per la Corte, che possa esistere nel nostro ordinamento un settore, definito secondo qualificazioni giuridico-formali, in cui non trovino applicazione i principi solennemente proclamati dagli articoli 1, 35 e 36 della Costituzione.

Deriva da tali affermazioni della Corte, come logica e concreta esplicazione delle stesse, che non sarà sufficiente al concedente possedere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per opporsi legittimamente alla conversione, essendo, al contrario, necessario al medesimo, dimostrare anche la sua attiva presenza nella condirezione dell'impresa coinvolta nella conversione.

In altre parole, pur possedendo il concedente la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per altri beni e fondi, non potrà opporsi alla conversione se il podere oggetto della medesima è stato, in realtà, da lui gestito insufficientemente al pari dell'assenteista.

In sostanza è la stessa Corte costituzionale che propone simile conclusione con le affermazioni già riportate e quando ritiene ingiustificata la conversione nei confronti dei concedenti (siano o meno imprenditori agricoli a titolo principale) che abbiano adempiuto ai propri oneri (sentenza n. 138 citata).

Peraltro, gli interessati e i giudici chiamati ad individuare l'assenteismo e l'assenteista, in applicazione delle predette sentenze, hanno trovato notevoli difficoltà per l'exasperata opposizione dei concedenti pronti a sollevare problemi più che a risolverli.

Ne è conseguita una inaccettabile disapplicazione della legge da parte di molti concessionari che hanno preferito non accendere un giudizio defatigante ed oneroso, ma attendere l'intervento chiarificatore del legislatore, che, purtroppo, fino ad ora è mancato, per cui si rende improcrastinabile procedere speditamente alla valutazione ed approvazione della presente proposta.

Quanto al contenuto della iniziativa stessa, si rileva che con l'articolo 1 si vuole offrire una interpretazione autentica sull'automatismo della conversione, una volta richiesta, e ribadire che, presenti i requisiti di legge, la medesima si produce di diritto nonostante l'opposizione del concedente. Si prevede, inoltre, la proroga di sei mesi del termine per la conversione proprio per favorire quei concessionari che, privi della possibilità economica di resistere giudizialmente al concedente hanno atteso con fiducia l'intervento del legislatore.

Con l'articolo 2 si offre un seguito concreto

a quanto affermato dalla Corte costituzionale con le citate sentenze, prevedendo tra le cause di esclusione della conversione il caso del concedente che abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, ivi incluso l'imprenditore agricolo a titolo principale, come specificato dall'articolo 3.

Possono, infatti, sussistere casi nei quali l'imprenditore agricolo a titolo principale sia attivo e presente su altre aziende agricole possedute, ma risulti, invece, assenteista per il fondo oggetto della conversione.

Tuttavia, per diversificare la situazione di chi rende apprezzabile la sua presenza in agricoltura, si è riconosciuta, con l'articolo 3, all'imprenditore agricolo a titolo principale una posizione di favore in ordine all'onere della prova dell'adeguato apporto, che si presume esistente, fino a prova contraria, ove risulti da certificazione amministrativa appositamente rilasciata.

Con l'articolo 4 si offrono, indicazioni per individuare e definire l'adeguato apporto del concedente alla condirezione dell'impresa che, in qualche modo, possa poi considerare la stessa ed il suo futuro entità dinamica ed attiva e non statica e passiva, contrastante, cioè, con le finalità specificate dagli articoli 41 e 44 della Costituzione, ribadite dalla Corte, sul razionale sfruttamento del suolo e sull'instaurazione di equi rapporti sociali. In aderenza, poi, al pensiero della Corte, si riserva al lavoro dei concessionari una particolare considerazione necessaria per concretizzare un rispetto sostanziale e non formale degli articoli 1, 35 e 36 della Costituzione.

Con l'articolo 5 oltre a regolare l'opposizione del concedente alla conversione in affitto del contratto associativo, si chiarisce che l'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

Con l'articolo 6 si risolvono problemi giuridici rilevanti, con riflessi di portata pratica notevoli, in ordine al provvedimento delle scorte non ritirate e, comunque, non lasciate in dotazione al fondo, riconoscendo ai concedenti una maggiorazione del canone dovuto dal concessionario per legge pari al 6 per cento del valore delle scorte padronali.

Con l'articolo 7 si precisa che agli enti pubblici e alle società non sono applicabili le

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norme dettate per gli imprenditori agricoli a titolo principale, esclusi i casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 153 del 1975.

Con l'articolo 8 si integra l'articolo 34 della legge n. 203 del 1982 nel senso indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1984.

Con l'articolo 9 si vuole razionalizzare la competenza giuridica in materia di contratti agrari, inserendo nel contempo norme transitorie necessarie per rendere di fatto applicabili alcune delle disposizioni proposte.

Con l'articolo 10, infine, si prevede l'applicabilità della disciplina di cui si domanda l'approvazione a tutte le controversie giudiziarie e a tutti i contratti agrari in corso.

Tutto ciò premesso, si rinnova il pressante invito a procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame, anche per sostenere gli imprenditori agricoli nel loro costante sforzo di adeguamento ed ammodernamento delle aziende alla realtà economico-sociale, come, più in generale l'agricoltura italiana ed il suo sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Effetti della dichiarazione di conversione)

1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

2. Il termine utile per la richiesta di conversione è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Ulteriore caso di esclusione della conversione)

1. All'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*c*) quando, da almeno due anni prima dalla data di entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito nell'articolo 29-ter».

Art. 3.

(Imprenditore agricolo a titolo principale)

1. Dopo l'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - *(Imprenditore agricolo a titolo principale)*. - 1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista nella lettera *c*) dell'articolo 29 si presume, fino a prova contraria, ove risulti dalle certificazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1 la Regione accerta e certifica motivatamente la sussistenza, in capo

al concedente, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge sia della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sia dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione in conformità a quanto stabilito nell'articolo 29-ter.

3. La Regione provvede all'accertamento, previa istruttoria, sentite le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali agricole di cui all'articolo 45.

4. Dette certificazioni devono essere rilasciate entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta del concedente».

Art. 4.

(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa)

1. Dopo l'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-ter. - *(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa)*. - 1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condizione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l'intervento del concedente;

c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria da parte del concedente, di scorte vive e morte in quantità almeno pari a quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi».

Art. 5.

*(Opposizione del concedente -
Onere della prova)*

1. Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. - *(Opposizione del concedente)*.

- 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

2. La decadenza opera anche nel caso in cui venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46».

2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

Art. 6.

(Scorte)

1. Dopo l'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - *(Scorte)*. - 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto pari al 6 per cento del valore di tali beni.

2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente».

Art. 7.

(Enti e società)

1. Agli enti ed alle società, fuori dai casi previsti nell'articolo 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non si applicano le norme dell'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 8.

*(Durata dei contratti associativi
non convertiti)*

1. All'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

«*b*) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza delle cause di esclusione previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 29».

Art. 9.

(Competenze)

1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Nei giudizi in corso in primo grado, relativi alla causa di esclusione prevista nella lettera *c*) dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il convenuto può proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio ed esercitare le facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 416 del codice di procedura civile entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano, comunque, salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(Effetti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetto di controversie giudiziarie, che non siano definite con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.